



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00897/2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 54/2026, presentato, in data 19 giugno 2026, dalla società A.S.D. Brian Lignano Calcio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale FIGC, e con notifica anche alla Lega Nazionale Dilettanti (LND) e alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, Sez. I, n. 0133/CFA/2025-2026, Registro procedimenti n. 170/CFA/2025-2026, depositata in data 21 maggio 2026, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal Procuratore Federale e dal Procuratore Federale Aggiunto avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, n. 0243/TFN-SD/2025-2026 del 6 maggio 2026, è stata irrogata, in capo all'attuale ricorrente - A.S.D. Brian Lignano Calcio, la ulteriore sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, confermando nel resto quanto statuito dai primi Giudici, a seguito dell'originario deferimento prot. n. 27491/846pf25-26/GC/PN/fm del 20 aprile 2026.

Accoglie il ricorso, nei termini e nei limiti di cui in motivazione, e rimette alla CFA FIGC per la determinazione della sanzione relativa ai punti di penalizzazione secondo i criteri espressi nel principio di diritto enunciato in motivazione.

Spese al definitivo.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 settembre 2026.

IL PRESIDENTE

F.to Vito Branca

IL RELATORE

F.to Giuseppe Andreotta

Depositato in Roma, in data 15 settembre 2026.

PER IL SEGRETARIO

F.to Dario Bonanno